

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali

Titolo II - Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone

Art. 717 Nomina del tutore e del curatore provvisorio.

Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'[articolo precedente](#) è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice istruttore.

Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d'ufficio.